

Deliberazione 11 settembre 2006, n. 193/06

Modifiche e integrazioni dell'articolo 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e aggiornamento per il periodo 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007 del corrispettivo medio unitario CPe delle condizioni economiche di fornitura di cui alla medesima deliberazione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 settembre 2006

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 171/06 (di seguito: deliberazione n. 171/06).

Considerato che:

- la deliberazione n. 138/03 definisce, tra l'altro, i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale previste dalla deliberazione n. 207/02; in particolare l'articolo 6, comma 1 della deliberazione n. 138/03 dispone che la componente tariffaria del trasporto è definita sulla base dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto stabiliti per ciascun periodo di regolazione dall'Autorità ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00;
- con la deliberazione n. 166/05, l'Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale per il secondo periodo di regolazione;

- la deliberazione n. 50/06 ha, tra l'altro, modificato e integrato la delibera n. 166/05, introducendo il corrispettivo unitario di uscita dal punto di interconnessione virtuale con gli stoccaggi;
- con la deliberazione n. 171/06, l'Autorità ha approvato, e in un caso determinato, le tariffe di trasporto per l'anno termico 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007.

Ritenuto che:

- sia necessario modificare l'articolo 6 della deliberazione n. 138/03, nella parte in cui vengono definite le modalità di calcolo della componente delle condizioni economiche di fornitura relativa al trasporto, al fine di renderle coerenti con i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto per il secondo periodo di regolazione, così come modificati dalla delibera n. 50/06, nonché con le tariffe di trasporto approvate, e in un caso determinate, dall'Autorità per l'anno termico 2006-2007

DELIBERA

1. di sostituire l'articolo 6, comma 2 della deliberazione dell'Autorità n. 138/03 con il seguente comma:

“6.2 Per il secondo periodo di regolazione la componente tariffaria del trasporto QT_i per l'i-esimo ambito è costituita dal costo medio ponderato relativo ai corrispettivi della tariffa di trasporto ed è calcolata come:

$$QT_i = \frac{\sum_k (QTV^k \times E^k)}{\sum_k E^k} + \frac{\sum_k CM^k}{\sum_k E^k} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- QTV^k è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione ed è calcolato con la formula:

$$QTV^k = 0,071908 \times \left(\frac{CP_e}{0,9} + (2,592592 \times CP_e^{stocc} + 1,813880 \times CP_u^{stocc}) + \frac{CP_u + CR_r}{0,27} \right) + CV + CV^p$$

(euro/GJ)

dove, ai sensi della deliberazione dell'Autorità n. 166/05:

- CP_e è il corrispettivo medio unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti;
- CP_e^{stocc} è il corrispettivo unitario di capacità di entrata da stoccaggio;
- CP_u^{stocc} è il corrispettivo unitario di capacità di uscita a stoccaggio;
- CP_u è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione;

- CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione;
 - CV è il corrispettivo unitario variabile del trasporto;
 - CV^p è il corrispettivo integrativo unitario variabile del trasporto;
- CM^k è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, definito dall'Autorità con successivo provvedimento, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione;
 - k sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito;
 - E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ.”
2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 138/03, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con la presente deliberazione;
 3. di stabilire che, per il periodo 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007, il valore del corrispettivo medio unitario CP_e delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'articolo 6, comma 2 della deliberazione n. 138/03, sia pari a 1,081329 euro/a/Smc/g;
 4. di stabilire che, per il periodo 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007, il valore del corrispettivo CM^k delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'articolo 6, commi 2 e 6 della deliberazione n. 138/03, sia pari a zero;
 5. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.